



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

SEGRETERIA

ORDINANZA N. 1 del 06-02-2020

Oggetto: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.38 DEL 10/09/2019 "NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO".

IL SINDACO

Premesso che:

Con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità.

L'Ulss 7 "Pedemontana" con "*Relazione sul gioco d'azzardo nel nostro territorio*" in data 22/11/2019, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, ha rilevato che:

- dagli anni '90 in Italia si è assistito ad un incremento esponenziale delle offerte nel settore del gioco-scommesse, il quale, unitamente al basso costo delle giocate, ha determinato lo sviluppo del gioco d'azzardo eccessivo o patologico. Il gioco irrompe nella vita del giocatore determinando una compromissione del suo normale funzionamento con ripercussioni devastanti sulla sua salute, sulla vita di relazione e di famiglia, sull'attività lavorativa e ricreativa con gravi conseguenze economiche e sociali.

- nell'ultimo decennio, si è assistito ad un incremento della diffusione del gioco d'azzardo osservato in Italia. L'ADM ha reso noto che si è passati da un fatturato di 24,8 miliardi di euro nel 2004 agli 88,5 miliardi nel 2012, arrivando ai 106 miliardi di euro nel 2018. L'incremento esponenziale è stato accompagnato da un processo di riforma che ha considerevolmente liberalizzato il mercato, aumentando l'offerta di prodotti. La proliferazione dei giochi ha fatto aumentare non solo la

raccolta, ma anche il numero di giocatori problematici, con conseguente aumento dei problemi personali e sociali legati al gioco eccessivo e incontrollato.

- da una ricerca (2012) fatta dal Dipartimento Politiche Antidroga, risulta che la popolazione italiana totale è stimata in circa 60 milioni di persone, di cui il 54% sarebbero giocatori d'azzardo (dato rilevato con la domanda "Lei ha giocato d'azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi?). La stima dei giocatori d'azzardo patologico varia dallo 0,5% al 2,2% (Ministero della Salute 2012). I risultati di un recente studio hanno dimostrato che i giochi di nuova generazione sono più diffusi tra le persone a reddito più basso ed i crescenti costi sociali del GAP in Italia ricadono di più proprio sul segmento più vulnerabile della nostra società.

- si tratta, pertanto, di una patologia molto seria, le cui cause sono molteplici e variegate, che non va affatto sottovalutata perché può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne soffre e dei suoi familiari, ma anche creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura. La Consulta Nazionale Antiusura denuncia da tempo che l'azzardo è diventato nel nostro paese una delle principali cause che spingono moltissime famiglie italiane a rivolgersi ad usurai che prestano denaro a interessi esorbitanti.

- nel primo semestre del 2019, l'Ulss 7 Pedemontana sta assistendo ben 149 persone per gambling patologico e 10 familiari a cui è stata effettuata almeno una prestazione di counselling sul tema. Dal profilo personale di queste persone emerge che: - *da un punto di vista economico, gran parte dello stipendio o pensione viene persa nel gioco; molte hanno consumato i risparmi di anni di lavoro e aperto dei finanziamenti che a stento riescono a coprire, diventando così dei cattivi debitori;* - *alcuni individui hanno usato carte di credito o bancomat dei familiari, rubato denaro a parenti ed amici, venduto gli oggetti di valore della moglie e dei figli;* - *una persona ha dovuto vendere il proprio appartamento per risarcire di 90.000 euro la madre;* - *un'altra persona si è rivolta al servizio della Caritas per una consulenza finanziaria al fine di comprendere come rientrare da un debito di 80.000 euro contratto con più finanziarie;* - *a tre persone è stato nominato un Amministratore di Sostegno per aiutarli nella gestione del denaro e tutelarli da ulteriori debiti;* - *altro grave problema è l'incidenza di suicidio tra i giocatori d'azzardo, in particolare nel servizio Sert sono state 3 le persone che, in questi anni, si sono tolte la vita.*

Richiamata la propria ordinanza n.31 del 02/07/2015 con la quale era stato fissato l'orario di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 di tutti i giorni, al fine di fronteggiare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico.

Visto che la predetta ordinanza ha superato il giudizio di legittimità sia del Tar Veneto che del Consiglio di Stato.

Visto che la Regione del Veneto con la L.R. n. 38 del 10.09.2019 ha emanato le "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" in cui all'art. 8 – Limitazioni all'esercizio del gioco – ha previsto che: *"La Giunta regionale, entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1".*

Nelle more della definizione del provvedimento di cui al comma 1, i titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco così come definiti all'art.2, co.1 lett.c) sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1".

Vista la DGR n. 2006 del 30/12/2019, la quale ha definito gli orari di interruzione del gioco nelle seguenti fasce orarie:

- dalle 07:00 alle 09:00;
- dalle 13:00 alle 15:00;

- dalle 18:00 alle 20:00;

al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale.

Considerato che nelle predette fasce i comuni non potranno consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 e ss.mm., mentre gli enti potranno aggiungere alle citate fasce di interruzione ulteriori periodi di chiusura, anche in relazione alla situazione locale.

Dato atto che nella DGR n. 2006/2019 viene espressamente stabilito che l' "interruzione del gioco" per tutti gli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, TULPS è: "un'azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o delle ordinanze in materia di orari approvate dagli enti locali", per le quali, quindi, si conferma la legittimità di adozione.

Visto l'indirizzo espresso dal Comitato dei Sindaci del Distretto Alto Vicentino in data 2 dicembre 2019.

Ritenuto, quindi, di confermare in otto ore l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco.

TANTO PREMESSO

VISTO che la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente linee guida per tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei (in particolare i minori) dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, il quale è in rapida espansione;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento a tutela della salute della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, in conformità all'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

VISTO l'art 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita : "il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

VISTE la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art 88 TULPS:

- a) Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
- a) Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
- b) Sale Bingo;

competete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

VISTO che nel Decreto Legge 13/09/2012 n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da

sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS (VLT);

VISTO il Decreto Direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativo ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a) e b) del TULPS;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18/07/2014, con cui si è chiarito che l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 può fornire un fondamento legislativo al potere del Sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco;

DATO ATTO che la successiva giurisprudenza amministrativa è oramai ferma nel ritenere legittimo l'intervento del Sindaco che disciplini, riducendoli, gli orari di apertura delle sale da gioco e da scommessa. Sul punto, si segnalano le sentenze del Consiglio di Stato, nn. 4867 del 08/08/2018, 1933 del 28/03/2018, 3778 del 01/08/2015 e le decisioni del TAR Veneto, Sez. III, sentt. n. 1209 dell'11/11/2019 e n. 434 del 03/05/2017. In particolare, secondo tale ultima decisione, un'ordinanza sindacale che limiti gli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o di scommessa appare proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, in quanto realizza un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita familiare e personale dei cittadini, sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dei servizi sociali (a tal proposito, è opportuno dar conto delle sentenze n. 4438/2018, n. 4439/2018 e n. 3382/2018 del Consiglio di Stato secondo cui il contenimento dell'orario di apertura di una sala giochi entro il limite di otto ore giornaliere è rispettoso del principio di proporzionalità);

VISTA la sentenza n. 417 dell'08/04/2018 del Tar Veneto in cui la circostanza che solo una minima parte dei soggetti affetti da GAP abbia presentato domanda di aiuto o si sia rivolta direttamente al Sert non determina un vizio di istruttoria, sia perché l'ordinanza ha finalità preventiva (mira a prevenire il dilagare del fenomeno), sia perché il fenomeno della ludopatia tende a restare sommerso ed è connotato da una notevole cifra oscura, in quanto molti soggetti ludopatici non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali perché provano vergogna o sottovalutano la propria patologia (sostanzialmente negli stessi termini si veda la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4509 dell'01/07/2019, la quale sostiene l'obbligo di intervento da parte dell'amministrazione comunale, anche alla luce del principio di precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea);

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, confermare le misure di controllo sul gioco d'azzardo patologico al fine di tutelare la salute della comunità;

DISPONE

A) DI CONFERMARE in otto ore l'orario di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex artt. 86 e 88 TULPS, dando

atto che gli stessi sono coerenti con le fasce di interruzione previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2006 del 30/12/2019, e pertanto:

1. ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS :

L'orario di esercizio delle sale giochi viene fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e dalle ore 20.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, R.D. N. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI

• Autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto);

• Autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.);

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6, TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra viene fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e dalle ore 20.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

B) di prevedere che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato oltre che le seguenti disposizioni:

- Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari dell'attività;
- Divieto dell'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 8, TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 TULPS ai minori di anni 18;

DISPONE INOLTRE

l'applicazione, in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art 7bis del D. Lgs 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, 6 comma, TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

AVVERTE CHE

il provvedimento verrà tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto, all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

COMUNICA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia (VE), Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277 – 2278, entro il termine di sessanta (60) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni.

F.to CORTESE LUCA